Anno 1872. **Roma - Mercoledì, 1° Maggio** **Num. 121.**

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 21;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 30 aprile 1872, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in PIEGO AFFRANCATO o con biglietti di Banca in PIEGO AFFRANCATO e RACCOMANDATO, od ASSICURATO, debbono essere indirizzate all'AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi, n. 4.

PARTE UFFICIALE

Il N. 775 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Repubblica di Guatimala, firmato a Guatimala il 31 dicembre 1868 e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 18 settembre 1871.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì undici aprile mille ottocento settantadue.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un trattato di commercio e navigazione essendo stato conchiuso tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatimala, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Guatimala addì trentuno di dicembre dell'anno mille ottocento sessantotto.

Trattato del tenore seguente:

Esistendo già da alcun tempo relazioni di commercio tra gli Stati di S. M. il Re d'Italia e la Repubblica di Guatimala, si è creduto conveniente regolarne l'esistenza, favorirne lo sviluppo e perpetuarne la durata con un trattato di commercio e navigazione che, fondato sull'interesse comune dei due paesi, valga a far godere ai rispettivi cittadini vantaggi uguali e reciproci.

Al quale effetto hanno nominati per loro Plenipotenziari, cioè: S. M. il Re d'Italia, il signor Don Giuseppe Anfora, duca di Licignano, ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, console generale, incaricato di affari di S. M. presso le Repubbliche del Centro-America; e S. E. il signor Presidente della Repubblica di Guatimala, il signor Don Pedro de Aycinena, consigliere di Stato, cavaliere Gran Croce dell'Ordine Pontificio di San Gregorio, ufficiale del Real Ordine di Leopoldo del Belgio, cavaliere del Leone Neerlandese, Ministro Segretario di Stato degli Affari Esteri; i quali, dopo il cambio dei rispettivi pieni poteri da essi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. Vi sarà fra i territori e possedimenti delle due alte parti contraenti completa ed intera libertà di commercio e di navigazione.

I cittadini italiani nella Repubblica di Guatimala e i cittadini guatimalesi negli Stati di S. M. il Re d'Italia potranno approdare liberamente e con tutta sicurezza, coi loro bastimenti e carichi, in tutti quei punti, porti e fiumi d'Italia e di Guatimala, ai quali sia attualmente, o possa essere in avvenire, permesso di approdare ai nazionali, entrare nei medesimi, rimanere e risiedere in qualsiasi punto dei detti territori.

Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra parte degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali, senza dovere pagare alcuna maggiore tassa o imposta che quelle pagate dai medesimi ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Le navi da guerra delle due potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle della nazioni più favorite.

Art. 2. I cittadini di ciascuna delle due parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe siccome potrà loro convenire, effettuare trasporti di merci e denaro, ricevere consegnazioni tanto dall'interno che dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali, vendere e comperare direttamente o per intermedia persona a loro scelta e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie ed altri oggetti di qualunque specie, tanto se importati quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari da sè, presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuno, senza essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni o imposte che quelle che pesano sopra i nazionali.

Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare ogni qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da nazionali in qualità di procuratori, fattori, commessi, agenti, consegnatari o interpreti.

Infine essi non pagheranno in ragione del loro commercio o industria nei porti, nelle città e in qualsiasi luogo dei due Stati; ove essi siano definitivamente o temporaneamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse o imposizioni che si [illegible] carico di nazionali; ed i privilegi, immunità o altri favori accordati in materia di commercio e d'industria ai cittadini di uno dei due Stati verranno egualmente accordati a quelli dell'altro Stato.

Art. 3. I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprietà, e godranno a questo riguardo degli stessi diritti o privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Essi andranno esenti negli Stati dell'altra parte dal servizio militare obbligatorio sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; saranno pure esenti da ogni ufficio giudiziario e municipale, come pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale.

Art. 4. I cittadini di ambe le parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro o *embargo*, nè essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie o oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, nè per ragione di Stato, nè per uso pubblico di veruna sorta, senza che sia loro accordata un'indennità previamente convenuta.

Art. 5. Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o dell'industria, del due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via eccezionale a qualche Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti guatimalesi o italiani, senza pagare altri e maggiori diritti di quelli che pagano i legni nazionali.

Questa reciproca eguaglianza di trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sì direttamente dai porti degli Stati contraenti, che da un altro punto qualsiasi.

Si osserverà la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza e destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti, sovra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dall'industria dei due paesi contraenti, diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni più favorite.

Art. 6. Ognuna delle due parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato nessun monopolio, indennità o privilegio propriamente detti a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.

Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegi per gli oggetti, il di cui commercio appartenga ai due Governi rispettivi, nè ai brevetti d'invenzione per la loro introduzione e per la loro applicazione.

Art. 7. I cittadini delle due parti contraenti potranno egualmente esercitare nei porti dei due paesi il commercio di scalo e di cabotaggio, non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quelli che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili.

I bastimenti mercantili di ciascuna delle parti contraenti non andranno neppure in questi casi soggetti a diritti maggiori o diversi nei porti dell'altra, di quelli che si pagano dai nazionali per tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantena o altro di qualsiasi sorta o denominazione, percepiti a nome od a benefizio del Governo, dei pubblici funzionari, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque altro stabilimento.

Art. 8. Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti rispettivi:

1° Le navi che, entrate in zavorra, ne ripartiranno in zavorra, qualunque sia la loro provenienza;

2° Le navi che, passando da un porto di uno dei due Stati in uno o più porti del medesimo Stato, sia per deporvi in tutto o in parte il loro carico, sia per prendervelo o completarvelo, giustificheranno di avere già pagato i diritti summenzionati;

3° Le navi che, entrate con un carico in un porto, sia volontariamente, sia per approdo forzato, ne usciranno senza aver fatte operazioni di commercio.

Nel caso di approdo forzato non saranno considerate come operazioni di commercio lo scarico e ricarico delle mercanzie per il raddobbo della nave, il trasbordo sopra altra nave, in caso di innavigabilità della prima, le spese necessarie all'approvigionamento degli equipaggi e la vendita delle mercanzie avariate, quando l'amministrazione delle dogane ne avrà accordata licenza, semprechè non siano destinate alla consumazione interna.

Art. 9. Quando una nave di una delle due parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste o in altro qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra parte, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie, la medesima assistenza dalle autorità locali che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo.

Per altro le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione cui appartiene il legno naufragato, investito o avariato.

Le autorità locali dovranno al più presto possibile far noto ai detti agenti l'infortunio di cui si tratta, e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dell'adempimento delle disposizioni concernenti l'entrata ed uscita delle merci salvate.

Art. 10. In tutti i territori e dominii dei due Stati sarà accordata ai bastimenti dell'altro la facoltà di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechè si conformino alle leggi locali e che l'arruolamento sia volontario.

Qualora un bastimento di una delle due parti contraenti vorrà completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinari sudditi dell'altra parte contraente non potrà farlo che in seguito di permesso in iscritto dell'agente consolare dell'altra nazione.

Art. 11. Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle due parti contraenti, che fossero stati predati da pirati sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiaggie o dominii dell'altra parte, saranno consegnati ai loro proprietari mediante il rimborso delle spese occorse per la ripresa.

In questi casi l'azione di rivendicazione dovrà essere promossa nello spazio di due anni innanzi ai tribunali dalle parti interessate che potranno per tal fine farsi rappresentare da procuratori o agenti della loro nazione.

Art. 12. A complemento dei principii di diritto marittimo fissati con la dichiarazione del Congresso di Parigi del 16 aprile 1856, i quali vengono accettati senza riserva dalle due parti nelle mutue loro relazioni, le due potenze concordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra l'una e l'altra, le proprietà private di qualunque specie spettanti ai cittadini dell'una saranno rispettate dall'altra al pari delle proprietà dei neutrali, e ciò tanto sul mare, quanto sopra terra, tanto in alto mare, quanto sul mare territoriale e in qualsivoglia altro luogo e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senz'altre limitazioni che il caso di rottura di blocco e il caso di contrabbando di guerra.

Tuttavia è mantenuto il diritto d'impedire, durante la guerra, ogni commercio e comunicazione fra tutti o alcuni punti del littorale del proprio territorio e le navi mercantili viaggianti sotto bandiera nemica, come pure di applicare ai trasgressori dell'interdizione le confische ed altre pene, purchè il diritto e la pena siano determinati da apposito manifesto precedentemente pubblicato.

Art. 13. Il blocco per essere obbligatorio deve essere effettivo e dichiarato.

Il blocco non sarà considerato come effettivo se non è mantenuto da forze sufficienti da impedire realmente qualunque accesso alle spiaggie o ai porti bloccati.

Il blocco s'intenderà notificato quando ne sia data notizia speciale alla nave che va per entrare nel luogo bloccato. Quindi in nessun caso la nave potrà essere sequestrata, nè catturata, nè condannata se non gli sarà stata notificata l'esistenza attuale del blocco da un bastimento della squadra che ve lo mantiene. E perchè non possa allegarsi ignoranza di fatti e sia lecito catturare il bastimento che, malgrado la notificazione fattagli in debita forma, ritorna a presentarsi davanti allo stesso porto durante il blocco, dovrà il comandante del bastimento da guerra la prima volta che lo incontra, annotare nelle sue carte di navigazione, il giorno, luogo ed altura in cui lo avrà visitato e gli sarà stata fatta notificazione del blocco, ritirando dal capitano del bastimento mercantile un'analoga dichiarazione firmata dal medesimo.

Art. 14. Le navi mercantili dell'una e dell'altra parte contraente che fossero entrate in un porto prima che fosse assediato, bloccato o occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro carico; e se queste medesime navi si trovassero nel porto dopo la resa della piazza, non potranno sotto alcun pretesto essere catturate, ma dovranno tanto le navi quanto le merci essere rilasciate ai rispettivi proprietari.

Art. 15. Saranno reputati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i *revolvers*, le pistole, sciabole ed altre armi di ogni genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, purchè però non siano per uso di bordo e personale, e generalmente tutto ciò che senza manipolazione serve esclusivamente ad immediato armamento marittimo o terrestre.

Gli individui appartenenti ad uno dei belligeranti non potranno giammai venire arrestati a bordo delle navi, salvo nel caso che fossero arruolati come soldati o come volontari al di lui servizio.

Art. 16. Se una delle due potenze contraenti si trovasse in guerra con una terza potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro navigazione ed il loro commercio cogli Stati del nemico e fra gli Stati belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, fermo stando le definizioni e le norme stabilite nei tre articoli precedenti, come pure salve le norme del diritto internazionale comune intorno al diritto di visita.

Art. 17. Saranno considerati come bastimenti guatimalesi in Italia e viceversa come italiani in Guatimala quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti di commercio.

Art. 18. I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili. Quindi è riconosciuta loro da ambe le parti contraenti la facoltà di acquistare e di possedere beni immobili, e di disporre come loro meglio convenga per vendita, donazione, permuta, testamento e qualsiasi altro modo di tutti i beni di qualsiasi natura che posseggano nei territori rispettivi, senza pagare altri diritti, contribuzioni o imposte che quelle che si pagano dai nazionali.

Art. 19. I cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali. Saranno quindi dispensati dal dare cauzione.

Avranno inoltre la facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possano avere luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprechè le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti.

Art. 20. Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai tribunali di una delle parti contraenti e debitamente legalizzate avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra parte la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite, e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili secondo le leggi del paese; ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla iscrizione, ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di delibazione, in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminerà:

1° Se la sentenza sia stata proferita da una autorità giudiziaria competente;

2° Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;

3° Se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato.

L'esecutorietà delle sentenze potrà essere richiesta in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte interessata.

Quando è chiesta in via diplomatica, se la parte interessata non ha ad un tempo costituito un procuratore, questi gli verrà deputato d'ufficio dal tribunale che deve dichiararne esecutoria la sentenza.

La parte istante dovrà soddisfare al procuratore deputato d'ufficio il pagamento d'ogni legittima sua competenza.

APPENDICE

MISCELLANEE SCIENTIFICHE
GEOGRAFIA, VIAGGI, ECC.

Esplorazione delle regioni polari.

Relazione dell'imperiale luogotenente di marina, Weyprecht, all'Imperiale Accademia delle scienze di Vienna, sulla spedizione da lui e da Payer intrapresa al mare della Nuova Zembla (giugno-settembre 1871).

(V. numero 112)

Ho già accennato altra volta all'influenza delle immense masse d'acqua che nell'autunno vengono gettate dall'Obi e dal Jenissei nel mare di Kara, ed ho ricordato a questo proposito l'osservazione dell'ardito cacciatore norvegio Mack, il quale sotto l'81° di longitudine orientale si imbattè in un'acqua perfettamente aperta, leggermente salsa, e con una forte corrente verso nord-est.

Uno sguardo sulla forma di quelle coste basta a dimostrare che, quantunque una parte di questa corrente presso al capo orientale della Nuova Zembla si ripieghi a nord-ovest, tuttavia la maggior parte di quella deve essere portata lungo la costa di Siberia verso il capo Tschesjuskin, ed è a prevedersi, che questa esercita su quel ghiaccio un'influenza uguale a quella che l'acqua calda esercita sulla costa occidentale della Nuova Zembla. Teodoro di Middendorff trovò la baja di Taimyr, alli 26 agosto, perfettamente sgombra di ghiaccio. Così noi abbiamo una serie di osservazioni nostre; sotto il 60° di longitudine orientale; del capitano Mack sotto l'81°; e di Middendorff sotto il 95°; le quali tutte dimostrano esistere nell'autunno un'acqua aperta fino al punto più settentrionale della Siberia, al capo Tschesjuskin.

Ma a levante di questo capo si svolge un sistema fluviale altrettanto grandioso quanto a ponente del medesimo. Oltre agli innumerevoli corsi d'acqua minori, vi troviamo la Jana, la Lena, l'Indighirka e la Kolyma, le quali versano tutte le loro acque entro un mare, il quale, fin dove si potè osservare, ha una profondità di oltre a cento piedi. Che questi fiumi nell'autunno trasportino un'acqua notevolmente calda, è cosa già dimostrata dalle osservazioni di Middendorff sulla Boganida.

Negli anni tra il 1820 fino al 1824 il governo russo inviò, sotto il comando dei due ufficiali di marina Anjou e Wrangel, due spedizioni destinate ad arrivare, ove fosse possibil cosa, a quelle mistiche terre che, al dire dei cacciatori abitanti di quelle contrade, quando l'atmosfera è limpida, si possono vedere dalla Nuova Siberia e dal capo Jakan. Ambidue questi viaggiatori mossero su slitte tratte da cani, il primo dalla foce della Lena, l'altro da quella della Kolyma. Ambidue furono per l'incontro di un'acqua aperta trattenuti dal continuare il cammino a tramontana; e quell'acqua punto non consisteva in alcuni canali, ma bensì era l'alto mare, aperto e con forte ondeggiamento. Wrangel trovò la stessa cosa a venti gradi di longitudine più in là, nell'anno seguente.

Quella è la mistica Polinia; quello è il mare aperto della Siberia, che già fino dall'anno 1864 fu visto da Fähnrich Leontjew, da Hedenström nel 1810, da Pschenztin nel 1811, su punti affatto diversi. Tutte queste osservazioni sono del mese di marzo, uno tra i più freddi dell'anno. Ma non vi è ragione per credere che questo mare aperto non abbia a rinvenirsi in proporzioni molto maggiori anche nell'estate.

Riguardo alla cagione di questo sorprendente fenomeno si è ancora all'oscuro; probabilmente lo si deve ascrivere alle sopra accennate condizioni delle correnti d'acqua. Del resto, per ora non si conosce positivamente che il solo fatto.

Le osservazioni sopra ricordate abbracciano quarantacinque gradi di longitudine orientale, da 130° a 175°, e così fino quasi allo stretto di Behring. Fra i precedentemente nominati punti a ponente del capo Tschesjuskin e questi ultimi vi sono ancora trentacinque gradi di longitudine, a un dipresso 500 miglia marittime, di terra affatto incognita, ed è ovvio il supporre che ambidue i mari aperti corrispondano uno coll'altro.

Tutta quanta la costa di Siberia è stata bensì percorsa, sia per terra sulle slitte sia a bordo di piccole navi fluviatili, che navigavano lungo la costa. Ma alla distanza di solo poche miglia marittime da quella, dalla Nuova Zembla fino allo stretto di Behring, non vi è che una regione affatto sconosciuta. Il capo Tschesjuskin non è ancora stato percorso.

Quivi stanno probabilissimamente le chiavi che ci apriranno i rapporti delle correnti dell'interno della regione artica; quivi il passaggio dalla corrente calda nella fredda; quivi la linea di congiungimento tra il polo boreale americano e il siberico; quivi le giaciture più importanti di animali antediluviani (ora ricordo soltanto le scoperte fatte nella Nuova Siberia, e il mammuth della Siberia disseppellito tuttora rivestito di carne); quivi specie di animali affatto nuove e singolari. Mentre noi nei paraggi settentrionali dell'America possediamo una numerosa serie di osservatorii invernali, non ne esiste per uno sul continente della Siberia posto quasi sul confine del circolo polare, da questa parte del polo.

Questo mare è, scientificamente parlando, non solamente il più sconosciuto, ma è anche il più importante di tutte quante le regioni polari. Quindi, una spedizione a quella volta è massimamente a desiderarsi e sarà probabilmente una delle più fruttifere.

Ho poc'anzi mentovato le mistiche ignote re-

Art. 21. Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima della conclusione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.

Gli atti notarili però non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu prima loro impartita dal tribunale del circondario in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio, in cui si compiranno le formalità stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

Art. 22. Le parti contraenti, nell'intento di evitare possibili contestazioni, e ben determinare la condizione giuridica dei cittadini d'uno Stato stabiliti nell'altro, convengono che saranno considerati come cittadini italiani in Guatimala e come cittadini guatimalesi in Italia quelli che, recatisi a dimorare nello Stato dell'altra parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità del paese natio.

Art. 23. Se una delle parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione e di qualunque altro oggetto contemplato nella presente convenzione, questo s'intenderà *ipso facto* e di pieno diritto concesso all'altra parte.

Art. 24. Il presente trattato sarà in vigore per dieci anni, da decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche, ma se un anno prima dello spirare del termine niuna delle parti contraenti avesse annunziata ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore per ambe le parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 25. Il presente trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e da S. E. il Presidente della Repubblica di Guatimala, secondo la Costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate a Guatimala nel termine di un anno dal giorno della firma, o anche più presto, se ciò sarà possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Guatimala addì trent'uno di dicembre dell'anno di nostro Signore mille ottocento sessantotto.

GIUSEPPE ANFORA LIMONANO
(L. S.)
P. DE AYCINENA.
(L. S.)

Noi avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto trattato ed approvandolo in ogni singola sua parte, lo abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo o di farlo inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiano fatto apporre il Nostro Gran Sigillo Reale.

Date a Firenze, addì ventiquattro del mese di agosto, l'anno del Signore mille ottocento settanta, vigesimosecondo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

Il N. 785 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Gli inscritti renitenti o refrattari, e gli ommessi nati anteriormente al 1° gennaio 1841, come pure i militari dell'Esercito e della Regia Marina che disertarono prima del 1° gennaio 1862, sono dispensati dal servizio militare cui sarebbero obbligati a termini delle leggi e dei decreti sul reclutamento dell'Esercito e della Regia Marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.
RIBOTY.
DE FALCO.

Il N. 786 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge in data 28 aprile 1872 colla quale sono stati dispensati da ogni ulteriore servizio i renitenti, i refrattari e gli ommessi delle leve di terra e di mare nati prima dell'anno 1841, ed i disertori dell'Esercito e della Regia Marina resisi tali anteriormente all'anno 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti, della Guerra, e della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È abolita l'azione penale e sono estinte le pene per tutti gli individui che anteriormente all'anno 1862 si resero disertori dall'Esercito e dalla Regia Marina.

Art. 2. Sono compresi nella presente amnistia i renitenti o refrattari e gli ommessi nelle liste delle leve di terra e di mare, i quali siano nati antecedentemente al 1° gennaio 1841, intendendosene estesi gli effetti anche a quelli di essi che per un tal fatto si trovano al servizio vincolati dalle penalità prescritte dalle leggi già in proposito vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.
RIBOTY.
DE FALCO.

Il N. 757 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Acqui in seduta del 13 aprile 1871, concernente la tariffa del dazio di consumo;

Visto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Sentito il parere della Camera di commercio d'Alessandria;

Sentito pure il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il municipio di Acqui è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo all'introduzione in città sopra nuovi oggetti non compresi nelle solite categorie.

Tali oggetti e la misura del rispettivo dazio sono indicati nella qui annessa tariffa vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

TARIFFA.

Denominazione dei generi	Unità imponibile	Dazio approvato
1. Profumerie diverse ed acque profumate	Chil.	L. 0 10
2. Amido, biacca e colla	Quint.	» 5 »
3. Carta per tappezzerie e stucie di qualunque genere e forma	Id.	» 10 »
4. Carta e cartone d'ogni specie	Id.	» 6 »
5. Maiolica d'ogni qualità	Id.	» 1 25
6. Vasi ed altri effetti simili di terra cotta, di gesso o cemento ed ogni sorta di terraglia	Id.	» 0 75
7. Vetro bianco, molato, cristalli in bottiglie, fiaschi, bicchieri, vasi, boccette ed altri utensili e porcellana di ogni qualità	Id.	» 3 »
8. Vetro nero, verde e di qualunque altro colore	Id.	» 0 75
9. Turaccioli	Id.	» 6 »

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Il N. CCLIII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società anonima pei magazzini generali di Bologna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Vista la legge 3 luglio 1871, n. 340 (Serie 2ª), sui magazzini generali;

Visti i Regi decreti del 30 dicembre 1865, numero 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni al portatore, col titolo di *Società anonima dei magazzini generali di Bologna*, sedente in Bologna ed ivi costituita per pubblico atto del 23 gennaio 1872, a rogito de' notai E. Vecchietti e F. Ferrari, è autorizzata, ed è approvato il suo statuto inserto a detto atto.

Art. 2. Prima d'incominciare le operazioni del magazzino generale, ai termini e colle norme dettate dalla legge 3 luglio 1871, n. 340 (Serie 2ª), dovrà la Società fornire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio la prova di avere adempito alle prescrizioni degli articoli 2, 4 e 5 della stessa legge.

Art. 3. La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per annue lire cinquanta, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unificazione del Debito Pubblico Romano.

Consolidato nominativo.

AVVISO.

Essendo avvenuta nel 22 corrente aprile la promulgazione della legge del 19 stesso mese, n. 763, colla quale, nel prorogare a tutto il prossimo mese di maggio il termine utile per presentare, senza incorrere nella caducità delle rate semestrali scadute, le domande d'unificazione delle rendite del consolidato romano, si sono pure stabilite alcune disposizioni per rendere più agevole e pronta l'unificazione stessa, si richiama l'attenzione di tutti gli interessati sulla importantissima innovazione recata cogli articoli 1, 2 e 7 della nuova legge all'articolo 4 di quella precedente del 29 giugno 1871, n. 339, vale a dire sulla facoltà concessa all'Amministrazione del Debito Pubblico di eseguire l'unificazione per cambio semplice degli antichi titoli, senza indagare ed accertare preventivamente la natura e gli effetti dei vincoli e delle riserve esistenti sulle antiche rendite, *e di far pagare indistintamente le rate semestrali anche pendente l'unificazione e quindi far consegnare i nuovi certificati di rendita italiana alla persona che abbia presentato i titoli antichi* senza distinguere *se sia o no l'intestatario delle rendite;* nè *ricercare se sia munito di valido mandato dell'intestatario o se come rappresentante, amministratore, riservatario od altrimenti sia stato riconosciuto nel diritto o nel possesso di riscuoterne le rendite rappresentate dai titoli che produce, semprechè per le medesime non siasi fatta denunzia di smarrimento, nè significata opposizione.*

La Direzione Generale del Debito Pubblico per accelerare nell'interesse generale le sue operazioni intende di prevalersi largamente delle agevolazioni concessele dalla nuova legge.

Perciò si notifica che, a termini dell'articolo 7 della medesima, ed a partire dal 10 maggio prossimo, la Direzione Generale del Debito Pubblico incomincierà la trasmissione alle Intendenze di finanza dei ruoli di pagamento e delle formole di quietanza (mandatelli) per la rata semestrale scaduta col 1° gennaio 1872, su quelle iscrizioni dell'antico registro del consolidato romano, per le quali siano stati presentati al cambio tutti gli antichi certificati rappresentanti la complessiva rendita iscritta, e di cui non sia ancora stata eseguita l'unificazione, semprechè, ben inteso, non siasi prima di quel giorno presentata alla Direzione Generale stessa alcuna denunzia di smarrimento, nè altra opposizione relativamente ai certificati ed alle iscrizioni suddette.

Le formole di quietanze (mandatelli) saranno nominativamente rilasciate in capo al titolare delle iscrizioni, e pagabili mediante ricevuta di coloro che avranno presentati al cambio gli antichi certificati.

Dal detto giorno similmente, e semprechè non esistano denunzie di smarrimento od opposizioni, i nuovi titoli di consolidato italiano verranno, secondo gli articoli 1, 2 e 8 della legge medesima consegnati agli esibitori degli antichi titoli, e ad essi saranno pure resi pagabili i buoni che occorresse spedire per le rate semestrali maturate per cui non si fosse ancora provveduto come sopra, col mezzo delle formole di quietanza (mandatelli).

Non ostante quanto sopra, si riserva l'Amministrazione per quei casi in cui ve ne fossero plausibili motivi, di sospendere il pagamento e la consegna ai materiali esibitori dei titoli, e richiedere le opportune giustificazioni del loro diritto e della loro qualità.

Tutti coloro pertanto che, o come intestatari o per qualunque altro titolo avendo ragione di esigere le rate semestrali di rendite nominative di consolidato romano, senza ritenerne i relativi titoli, non abbiano ancora presentato alla Direzione Generale del Debito Pubblico la denunzia di smarrimento o significato le loro opposizioni, sono diffidati che, ove tali loro denunzie od opposizioni non pervengano alla Direzione Generale suddetta, alla sua sede in Firenze, prima del 10 maggio prossimo, essi non potranno poi muovere alcun reclamo contro l'Amministrazione del Debito Pubblico nel caso che i loro titoli, essendo stati prima d'ora, o venendo poscia presentati da altri che indebitamente li ritengano, fossero agli esibitori stessi pagate le rate semestrali maturate, e consegnati *i nuovi titoli italiani, sulla cui semplice esibizione, secondo i regolamenti sul Debito Pubblico italiano, sono per regola generale pagabili le rendite relative, a differenza di quelle del consolidato romano che si pagavano con mandati pur nominali al titolare o al riservatario od a' loro procuratori legalmente costituiti e notificati.*

Ove ciò avvenisse, la denunzia di smarrimento o l'opposizione che troppo tardivamente si facessero non avrebbero più che l'effetto di far sospendere per l'avvenire, in forza dell'art. 3° della legge stessa, il pagamento ulteriore delle rendite non maturate o non riscosse, ma sia pel ricupero delle rate già pagate, sia per procurarsi il certificato della rendita unificata, non avrebbero più i creditori opponenti altra via ad esperire che quella di rivolgersi verso coloro che avendo presentato al cambio i titoli antichi avessero ricevuto la consegna dei nuovi, e riscossi i semestri già maturati.

Si richiama specialmente l'attenzione degli interessati sugli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto pure del 19 aprile corrente, n. 765, pella esecuzione della detta legge, relativi alla forma delle opposizioni che si avessero a presentare, sia per impedire la consegna dei certificati nuovi e il pagamento delle rendite maturate, sia per far sospendere almeno il pagamento di quelle non ancora scadute o riscosse.

Tali domande devono presentarsi alla sede della Direzione Generale, onde siano evitati i dannosi ritardi che potrebbero avvenire nella trasmissione per mezzo degli uffici provinciali, e possa l'Amministrazione subito provvedere ed impedire la consegna ed il pagamento.

A rendere possibili e pronti questi provvedimenti, è indispensabile che siano con tutta la maggior precisione indicate le rendite a cui l'opposizione si riferisce, esprimendone l'intestazione, l'ammontare e i numeri distintivi di registro e del certificato.

Infine, a rassicurare l'Amministrazione dal pericolo di opposizioni infondate od emulative, è necessario che sia accertato, coll'autentica della firma, la persona dell'opponente; che questi elegga domicilio nel luogo ove ha sede la Direzione Generale per poter prontamente ricevere le comunicazioni che fossero necessarie, e gli atti d'intimazione che, in caso di controversie giudiziarie, si avessero a notificargli; e che, quando l'opponente non è il titolare stesso della rendita, si uniscano i documenti valevoli a provare le sue ragioni sulla medesima e la sua qualità di rappresentante od amministratore del titolare, se a nome di questo vien presentata l'opposizione.

Firenze, 25 aprile 1872.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione.*)

Dovendosi procedere al chiesto tramutamento in titoli al portatore del certificato del consolidato 5 per 0[0 iscritto presso la cessata Direzione di Napoli, n. 40215, per lire 1335, a favore di Granniello Raffaele fu Francesco, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Granniello Raffaela fu Francesco.

Si diffida chiunque possa aver interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguito il chiesto tramutamento.

Firenze, li 6 aprile 1872.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Dovendosi procedere al tramutamento in un titolo al portatore, mediante riunione d'assegni dell'assegno provvisorio del consolidato 5 per 0[0, n. 2126, per lire 3 33, inscritto presso la cessata Direzione di Milano a favore di Giani Amalia fu Paolo di Milano, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di Giani-Angela Luigia Domenica del fu Paolo.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguito il chiesto tramutamento.

Firenze, li 11 aprile 1872.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il sindaco di Roma,

Visto l'art. 168 del regolamento di polizia urbana,

Dispone:

Art. 1. A datare dal 10 maggio p. v. resta proibito di esporre in vendita cavalli o altre bestie da tiro o da soma nella piazza di Campo di Fiori.

Art. 2. Tale esposizione, a partire dal giorno sopraindicato, non potrà tenersi che nella via dei Cerchi.

Art. 3. I contravventori alla presente ordinanza andranno soggetti alle penalità sancite dal titolo XII del predetto regolamento.

— Riceviamo il seguente ultimo elenco delle offerte a favore dei danneggiati dall'inondazione del Tevere:

Trentesimonono elenco.

Riporto dal n° 318 del 1871 di questa *Gazzetta* . . . . L. 852,796 87

Offerte ulteriori:

Chauvet Costanzo . . . . . . » 33 »
Società del Carnevale in Parma » 323 22
Deputazione provinciale di Napoli . . . . » 5000 »

Si aggiungono:

A compimento delle lire 12,417 37 offerte raccolte dal Comitato del rione Colonna (Supplem. al n° 102 della *Gazzetta Ufficiale di Roma*), che furono versate e pubblicate in lire 11,954 71 (n° 168 di detta *Gazzetta*), le spese fatte e ritenute da quel Comitato, che si porteranno in uscita . . . . » 462 66

Per errori di somma in qualcuna delle note pubblicate nella suddetta *Gazzetta* e nella *Libertà* . . . . . » 24 89

Totale . . . L. 858,640 64

— Leggiamo nel *Salut Public:*

A quale altezza perverrebbero i biglietti di Banca di 1000 franchi necessari per formare i 5 miliardi che la Francia deve pagare alla Prussia, ponendoli uno sopra l'altro?

100 biglietti, o 100,000 franchi, fanno 1 centimetro.

1000 biglietti, o 1,000,000 di franchi, fanno 10 centimetri.

10,000 biglietti, o 10,000,000 di franchi, raggiungerebbero l'altezzza di 1 metro.

100,000 biglietti, o 100,000,000 di franchi, faranno 10 metri.

1,000,000 di biglietti, o 1,000,000,000 di franchi, faranno 100 metri.

Dunque per pagare i cinque miliardi dovuti ai Prussiani, la colonna di biglietti si eleverebbe a 500 metri!

— Leggesi nel *Bund:*

L'esercito svizzero, che consta di 9 divisioni, si compone di 30 brigate di fanteria, 9 brigate di tiratori, 12 brigate d'artiglieria, e 30 sezioni d'ambulanze A ciascuna divisione d'esercito si aggiungono 3 compagnie di dragoni, 1 o 2 compagnie di guide e una compagnia del genio. Due brigate d'artiglieria restano disponibili. Tre brigate d'artiglieria, col parco, formano la riserva d'artiglieria; 8 compagnie di dragoni, la riserva di cavalleria; 9 compagnie di soldati con due compagnie del treno del parco, la riserva del genio.

DIARIO

Il *Times* pubblica i particolari sui funerali fatti a lord Mayo, a Dublino. Le spoglie del vicerè delle India, scrive il detto giornale, sono state ricevute con tutti gli onori che una nazione riconoscente può rendere a uno de' suoi

---

gioni del nord della Siberia. Tutti i tentativi di arrivarvi per via di mare aperto riuscirono, come già dissi, senza effetto. L'esistenza di quelle terre è abbastanza confermata da osservazioni antiche e recenti, e sono probabilmente in rapporto colla Terra di Wrangel, scoperta dal baleniere americano Long nel 1868, a tramontana dello stretto di Behring. Secondo il dottore Petermann, quelle terre, contigue sul polo artico, si prolungherebbero fino al mare da noi navigato in quest'anno; e sarebbe per lui una meritata soddisfazione se la terra, che probabilissimamente esiste a tramontana del nostro punto più elevato, venisse a confermare la sua opinione.

La esplorazione di quelle regioni dovrebbe naturalmente essere il còmpito principale d'una tale spedizione.

Il navigatore in questo mare ha inoltre un vantaggio assai notevole, quello della maggior durata della sua navigabilità. Mentre la formazione del nuovo ghiaccio in tutte le altre parti della regione polare comincia di già sul principio di settembre, a ponente del capo Tschesjuskin, invece, il mare rimane aperto almeno sino alla fine del mese di settembre. A levante di questo capo noi abbiamo le osservazioni del mare aperto nei mesi di marzo e di aprile, cioè nei mesi del freddo più rigido. Secondo Middendorff, i fiumi della Siberia non si congelano per la maggior parte che nell'ottobre, e sotto temperature molto al di sotto dello zero; così, per esempio, la Lena si agghiaccia presso Jakutsk a — 20° del termometro centigrado. Possiamo quindi aspettarci colà, che la navigazione abbia a durare circa tre settimane di più che in qualunque altro luogo.

Una spedizione su quel mare non richiederebbe mezzi tanto ingenti quanto una spedizione polare propriamente detta; imperocchè la vicinanza della costa di Siberia (la quale, almeno alle imboccature dei fiumi, è scarsamente popolata) fa sì che della seconda nave si può far senza. Basterebbe una nave di circa 300 tonnellate, allestita per due inverni e tre estati; ma dovrebbe essere appositamente costruita

Questo bastimento dovrebbe essere munito di una piccola macchina ausiliare la quale fosse in istato di dare al bastimento, mediante il minimo possibile consumo di carbone, una velocità di quattro miglia all'ora. A fine di essere preparati a qualunque eventualità contraria, una navicella a vele norvegia potrebbe, se i mezzi lo concedono, in un viaggio d'estate, formare a levante, quanto più in là si possa, un deposito di carbone e di vettovaglie.

Il piano del viaggio dovrebbe essere il seguente:

Il viaggio, come ho detto poc'anzi, richiederà due inverni e tre estati, ed avrebbe per oggetto l'accurata esplorazione del vasto mare sconosciuto, esistente a tramontana della Siberia. Questo viaggio che, siccome ho dimostrato, ha molta probabilità di buon esito, sarebbe il fatto più grande che mai si fosse compiuto nella regione artica, e cui per importanza non potrebbe stare al fianco, che il fatto di toccare il polo stesso. Di conserva con una spedizione polare artica, che probabilmente verrà tentata simultaneamente da un altro popolo sulla base del piano già precedentemente svolto, forse ci approssimeremo alla risoluzione finale della questione polare.

Sul continente si ha ancora l'abitudine di gettare la sfiducia sui viaggi nella regione artica, i quali si ritengono come molto più pericolosi di quello che siano realmente; si pone in dimenticanza che la moderna industria mette a nostra disposizione mezzi di scemare d'assai il numero dei pericoli cui tali spedizioni andavano una volta soggette. Contro lo scorbuto e il freddo, questi due flagelli delle passate spedizioni, ora abbiamo alimenti conservati in tutte le possibili forme, e metodi di riscaldamento, che con un minimo consumo di combustibile permette una salubre ventilazione. Sir James Ross, già parecchi anni or sono scorsi, passò cinque inverni nella regione artica, senza perdere un uomo. Quanto all'utilità del vapore, non è mestieri che io mi faccia a segnalarla.

Onorevoli ascoltatori! Noi abbiamo colla nostra spedizione della scorsa estate inalberato la bandiera austriaca nella regione artica, e ci riuscì di conseguire risultamenti che richiamarono a vita le speranze già spente circa al finale raggiungimento del polo. Noi Austriaci siamo entrati con fortuna propizia nella gara che già da secoli ferve tra i popoli civili per lo scioglimento del grande problema, e ora si tratta di non rimanere stazionari nel cammino per cui ci siamo avviati sotto così fortunati auspicii, ma di fecondare i risultati già conseguiti.

Io quindi mi fo lecito di proporre all'eccelsa Accademia delle scienze, ch'essa voglia con tutte le sue forze cooperare affinchè il secondo progetto qui esposto per l'ulteriore svolgimento dei risultati di quest'anno a levante, venga eseguito con mezzi privati austriaci, giacchè le spese per l'esecuzione del piano primitivo, quello cioè di una spedizione polare propriamente detta, probabilmente oltrepasserebbe i mezzi che ora si possono a siffatti intenti impiegare. Forse non mancherà chi si faccia ad osservare, che i nostri interessi non sono riposti nelle alte latitudini boreali. Ma non è mestieri che contro a tale osservazione io dica all'eccelsa Accademia, che, ovunque si tratti dello scioglimento di un grande problema scientifico, ogni nazione ha, secondo le proprie forze, l'obbligo di concorrervi col suo obolo.

serviteri più fedeli e più distinti. Nulla venne risparmiato per rendere la cerimonia degna del paese. La guarnigione era schierata su tutto il tragitto del funebre corteggio. Seguivano il cortoggio il *lord mayor* di Dublino, i membri della nobiltà, del Consiglio di Stato, della magistratura, del Parlamento, e di varie corporazioni. Sul feretro era stata posta l'iscrizione: « Riccardo Soutwell Bounke, conte di Mayo, barone di Naas, nato il 21 febbraio 1812, morto l'8 febbraio 1872. »

Alla Camera dei Comuni, nella seduta del 26 aprile, il signor Trevelyan chiamò l'attenzione della Camera sulla relazione dei commissari incaricati di studiare la questione relativa all'impiego dei fanciulli adolescenti e delle donne nei lavori agricoli, e fece una mozione per proporre che la Camera dei Comuni mostri una maggiore sollecitudine pei bisogni e interessi delle popolazioni rurali, e che vengano accordate le franchigie elettorali ai contadini che abitano fuori dei borghi elettorali.

Il sig. Fawcett, appoggiando questa mozione, segnalò la moderazione e il buon senso, che hanno caratterizzato lo sciopero degli agricoltori, immune affatto da violenza, e che fa un singolare contrasto colla condotta degli operai delle città, allorquando scelgono questa via.

Alla mozione del signor Trevelyan, il signor Kunneway ne oppose un'altra per indurre la Camera a dichiarare che gli interessi delle popolazioni agricole verrebbero danneggiati dalle agitazioni politiche per le franchigie elettorali.

Il signor Gladstone, pur confessando che molto venne operato dal Parlamento a benefizio dei lavoratori delle campagne, disse che tuttavia molto di più rimane ancora a farsi. Soggiunse che non ha più alcuna ragione di sussistere la differenza tra le città e le campagne rispetto alle franchigie elettorali, e che converrà farla cessare; ma non si può rimediarvi con una risoluzione astratta, bensì con pratici provvedimenti, i quali costituirebbero un nuovo *Reform Act*. Ora sarebbe prematuro toccare questo argomento, e converrà trattarne allorquando una tale riforma si potrà recare ad effetto.

La mozione Trevelyan fu respinta da 148 voti contro 70.

Nella sua seduta del 27 marzo l'Assemblea di Versailles ha respinta una proposta del signor Jaubert intesa a mantenere il regime dei passaporti alle frontiere francesi sino a quando sia stata votata in materia un'apposita nuova legge.

Il signor Millaud ha poi interpellato il governo intorno ad arresti ed a visite domiciliari state operate a Lione. Il ministro dell'interno gli rispose: « che gli arresti e le perquisizioni avevano avuto luogo sopra richiesta del procuratore della Repubblica; che gli arresti erano stati meno numerosi di quel che da taluno si fosse asserito; che non si trattava d'altro che del compimento pacifico dei diritti e dei doveri della giustizia e che non doveva inferirsene la prova di turbolenze, ma la prova che la giustizia adempie senza contraddizioni ed energicamente il debito suo » L'Assemblea ha ripetutamente applaudite le parole del ministro.

Parlando dei lavori relativi ai progetti di nuove imposte, il corrispondente versagliese del *Journal des Débats* dice: « La Commissione delle tariffe procede saggiamente, cioè con lentezza nei suoi studi e nelle sue deliberazioni. La Commissione delle finanze si è riunita oggi, 27. Il governo prepara un regolamento di pubblica amministrazione circa la tassa sui valori esteri, regolamento che ha poco stante sollevati così vivi reclami, e che in fatti potrebbe essere molto pregiudizievole al mercato francese ed alla contrattazione del nostro futuro prestito. Si assicura che il governo proporrà una nuova legge intesa a ridurre notevolmente la tassa sul capitale dei fondi pubblici stranieri. Ciò è evidentemente necessario, se non si vuole che il nostro prestito vada incontro a rappresaglie sui mercati forestieri. »

Il presidente degli Stati Uniti, generale Grant, ha ordinato che il primo bastimento americano, il quale visiti Massat, dovrà comunicare a quell'imano, che il governo di Washington vede avvicinarsi con grande soddisfazione la scadenza del trattato, secondo cui era possibile l'invio di schiavi da Zanzibar a Massat, e che d'ora innanzi gli Stati Uniti si associeranno al governo inglese nella repressione del traffico di vite umane.

I giornali spagnuoli recano il testo del discorso pronunziato da S. M. il re Amedeo I nella occasione dell'apertura delle Cortes il 24 dello scorso aprile. Eccone la traduzione:

Signori Senatori e Deputati!

« Grande, sopra ogni altra è la soddisfazione che prova l'animo mio nel vedermi fra i rappresentanti della nazione.

« Desiderava vivamente di vedervi incominciare i vostri lavori per conoscere la legittima espressione delle aspirazioni, degli interessi e delle necessità del popolo spagnuolo, che affidò alla mia lealtà la direzione de' suoi destini, e nel cui affetto e fiducia desidero vivere e regnare.

« Nulla al di fuori è venuto a turbare, durante il passato interregno, le relazioni di cordiale accordo con tutte le potenze amiche. Un incidente sopraggiunto col nostro rappresentante in Venezuela, per il quale il Governo di quella Repubblica si affrettò a dare le più soddisfacenti spiegazioni, spero non abbia ad alterare la politica di pace, di mutuo rispetto, di generoso e reciproco interesse che unisce le nazioni civili, e che verso le repubbliche americane, più che con qualunque altra, consigliano alla Spagna la convenienza, il sentimento e le memorie.

« Mi compiacerei molto, come cattolico e capo di una nazione pure cattolica nella sua immensa maggioranza, di potere annunciare che il ristabilimento delle relazioni col Sommo Pontefice fosse già un fatto. Nutro, però, la speranza ferma, fra non molto tempo, di giungere alla concordia colla Santa Sede, che desidero vivamente e sinceramente.

« Fra le questioni che toccano il regime interno dello Stato, il mio Governo chiamerà di preferenza la vostra attenzione sulla finanza pubblica. Liquidare il passato e regolare il presente, procurando il pareggio colle entrate, affine di non spandere sulle future generazioni la somma dei nostri errori nella gestione della sostanza pubblica, è il fermo proposito del mio Governo.

« Per raggiungere questa metà, esso vi manifesterà con chiarezza e pienezza i pesi che gravitano sul Tesoro per i disavanzi accumulatisi dei bilanci anteriori; vi esporrà i mezzi che crede più convenienti a sostenere il credito della nazione, e vi presenterà il bilancio dell'anno economico prossimo, compilato in maniera che sia concesso di supplire con esattezza alle obbligazioni permanenti dello Stato, e affinchè si chiuda l'abisso che aprirono ai nostri piedi il *deficit* continuo e l'uso costante e illimitato del credito.

« Col proposito di rendere pratici e fecondi i sacri diritti tracciati dalla Costituzione, il mio Governo vi proporrà nelle leggi che regolano il loro esercizio la indispensabile correzione di quei difetti che la esperienza ha chiarito più importanti.

« Come pure le leggi che la brevità del tempo non permise di discutere, e che vigono per una autorizzazione delle Cortes costituenti, come la riforma del Codice penale, quella del matrimonio civile e le altre che trovansi nell'identico caso, saranno sottoposte al vostro esame, colle modificazioni che la pratica o una più riflessiva considerazione consigliano come necessarie e convenienti, e anche come più in armonia collo spirito liberale che inspirò le disposizioni della legge fondamentale. Così pure vi sarà presentato un progetto di legge di *Procedura criminale*, e, tributando il mio Governo un culto severo alla Costituzione, e non volendo che nessuno de' suoi precetti rimanga obbliato o lettera morta, vi proporrà l'istituzione del Giurì.

« I bilanci di tutte le nostre provincie d'oltremare saranno presentati alle Cortes. Parimente discuterete i mezzi per estinguere il debito, il quale, conseguenza delle gestioni anteriori al mio regno e della ribellione che scoppiò in Yara, pesa sopra le casse di Cuba, e mantiene uno stato finanziario, se non allarmante, bastantemente critico e degno di fissare la vostra attenzione e di cercarne il rimedio.

« Nella parte economica, come in quella amministrativa e politica, il mio Governo procede indicando le misure più proprie al benessere di quelle lontane provincie. Terrà sempre presente al suo pensiero le solenni e ripetute promesse di estendere ai nostri fratelli al di là dei mari tutte le riforme compatibili col loro stato sociale; ma senza porre giammai in pericolo l'integrità del territorio, e curando con vigilante zelo che non possano servire, in nessun caso nè tempo, di arma nè di scudo per i nemici del nostro nome e della nostra razza.

« È profondo il mio dolore di non poter dividere i patimenti, le fatiche e i pericoli dell'*esercito*, della *marina* e dei *volontari*, valorosi difensori dell'onore della nostra bandiera in una guerra d'imboscate, che sfidano impassibili e si espongono con eroico coraggio alle sorprese di un nemico avveduto, ai rigori di un mortifero clima e alle molestie di una tanto aspra e lunga campagna! Io invio loro in questo solenne istante, interprete del sentimento dell'intera nazione, la testimonianza della riconoscenza e dell'ammirazione della patria commossa del loro patriottismo e dei loro sacrifici, e faccio ferventi voti per l'aspettata e già prossima pacificazione di quella preziosa Antilla.

« Non meno degne della nostra gratitudine e del nostro plauso si sono recentemente mostrate le forze di mare e di terra che difendono il nostro arcipelago filippino. Colà pure l'ingratitudine cercò di rompere i legami del dovere e del sentimento nazionale; ma repressa rapidamente e severamente la ribellione di Cavite, l'ordine rimase assicurato, e il mio governo pensò al modo di prevenire con misure efficaci la ripetizione dei fatti che, più che per la loro importanza, per la loro tendenza furono e saranno unanimemente riprovati.

« Un partito che nega la legittimità del diritto moderno, tenace nemico delle instituzioni che si diede la nazione spagnuola nel far uso della sua sovranità, dopo di essere stato sconfitto nei comizii, si è levato in arme in alcune provincie.

« Il mio governo ha preso le precauzioni che ha creduto più efficaci per soffocare prontamente la ribellione, e, reso instrutto da una recente e triste esperienza, quanto sterile fu in ripetute occasioni la clemenza di altri governi che lo precedettero ed ebbero la fortuna di reprimere identici tentativi, si propone di essere inesorabile nel castigare i costanti nemici della libertà e i mai disillusi perturbatori della pubblica quiete. Se i mezzi ordinarii non bastassero, ricorrerà a voi per chiedere quelli necessarii a ristabilire in modo fermo l'impero della legge.

« È da sperare che non tarderemo a vedere abbattuta la bandiera della insurrezione; insurrezione che viene a ferire e a offendere il sentimento del paese, il quale sa che soltanto in mezzo all'ordine e all'esercizio regolare delle istituzioni, troverà la sicurezza dei suoi diritti e facile la via per il suo progresso e prosperità. Di fronte a coloro che pretendono di trascinare la Spagna nei mali della guerra civile, mi è grato di dare pubblico attestato di approvazione al contegno e alla disciplina dell'esercito, delle cui militari virtù, come suo capo, mi glorio, e al cui fianco, come fratello d'armi, affronterò il pericolo in difesa di quella patria che mi adottò nel chiamarmi, e di quelle istituzioni che lealmente accettai e che come Re ho giurato.

« Come pure debbo esprimere, con intima compiacenza, la mia gratitudine alla milizia cittadina, che presta inestimabili servizii, e alla quale la sua tradizione, il suo patriottismo e il suo valore costituiscono un baluardo inespugnabile e sostegno fermissimo delle istituzioni e dei diritti stabiliti dalla legge fondamentale dello Stato.

« Insomma, il mio Governo sottoporrà al vostro esame i suoi atti, i suoi propositi di mantenere integra e pura la legalità creata, e i suoi progetti per soddisfare agli interessi e alle pubbliche necessità.

« A voi, signori Senatori e Deputati, rappresentanti del paese, a voi tocca di esaminare, discutere e risolvere. Io cercherò nei vostri voti la regola per la mia condotta, la guida per accordare la mia fiducia, la via per identificare i miei sentimenti con quelli di questo nobile e altiero popolo, al quale, come dissi in occasione non meno solenne, giammai mi imporrò, ma che giammai potrà avrà da accusarmi di abbandonare il posto che per sua volontà occupo, nè di dimenticare i doveri che la Costituzione mi impone, e che saprò adempire colla lealtà e la costanza che devo all'onore dal mio nome.

« Ora, signori Senatori e Deputati, chiedo a Dio che vi inspiri e che vi faccia recare a termine, con profitto della nazione, l'importante incarico che è affidato al vostro patriottismo ed al vostro zelo. »

Senato del Regno.

Nella seduta di ieri, continuando l'assenza del Ministro dell'Istruzione Pubblica occupato ancora alla Camera dei deputati, si determinò di rinviare ad oggi la discussione della legge sulla parificazione delle Università di Roma e di Padova, e si tenne un altro Comitato segreto per affari interni.

Camera dei Deputati.

La Camera nella tornata di ieri terminò la discussione del disegno di legge per la soppressione della facoltà di teologia nelle Università dello Stato, che approvò con lievi modificazioni come le era stato presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione. Ne ragionarono ancora i deputati Carutti, Coppino, Messedaglia, Bonghi, Fiorentino, Asproni, Baccelli, Alli-Maccarani, il Ministro dell'Istruzione Pubblica ed il relatore Broglio.

Fu comunicato un telegramma del Consiglio provinciale di Napoli che esprimeva alla Camera la sua gratitudine per le dimostrazioni di pietà e interessamento date a quelle popolazioni colpite da così grave sciagura.

E il Ministro delle Finanze presentò un disegno di legge per la proroga del pagamento delle imposte dirette ne' comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio.

Giunte nominate dal Presidente del Comitato privato nella seduta del 30 aprile 1872.

Progetto di legge n° 102 — Autorizzazione di spesa per lo stabilimento di laboratorii di scienze sperimentali nella R. Università di Roma.

Commissari: Berti Domenico, Bucchia, Dalla-Rosa, Coppino, Lioy, Messedaglia, Ruspoli Emanuele.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Essendo vacante un posto di applicato di terza classe presso la Questura della Camera dei deputati, si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande prima del giorno 10 maggio p. v. all'Ufficio predetto.

Dall'Ufficio di Questura della Camera dei deputati.

Roma, 30 aprile 1872.

Gli ultimi annunci del professore Palmieri constatano che della eruzione vesuviana non sopravanzano ormai che gli ultimi residui di nessuna importanza: una certa copia di fumo con pochissima cenere e qualche proiettile infuocato che appena giunge all'orlo del cratere.

Il delegato di Torre del Greco ha telegrafato che ogni pericolo sembra del tutto dileguato. Assieme coll'eruzione sono cessati anche i rombi. La tranquillità è generale e compiuta.

In seguito a queste ultime notizie diventa superflua la ulteriore pubblicazione di bollettini.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Versailles, 30.

Genton, condannato per l'assassinio dell'Arcivescovo di Parigi e degli altri ostaggi, è stato fucilato stamane a Satory; morì gridando: *Viva la Comune.*

È falso che trattasi di rinviare la discussione della riorganizzazione dell'esercito dopo la discussione del bilancio.

Ieri Goulard presentò all'Assemblea un progetto di legge che ribassa l'imposta sulle rendite estere, votata prima delle vacanze.

Madrid, 28.

Quasi tutte le bande dell'Aragona furono sconfitte e disperse.

La corsa dei tori passò oggi tranquillamente.

Madrid, 29.

Alcune bande ruppero la ferrovia presso Despena-Perros (?). La circolazione fu prontamente ristabilita.

Su diversi punti comparvero alcune nuove bande, ma non hanno alcuna importanza.

Continua a regnare una completa tranquillità.

Londra, 30.

Un dispaccio del *Times* da Filadelfia, in data di ieri, dice:

L'ambasciatore americano a Londra ebbe l'istruzione di dichiarare a lord Granville che se l'Inghilterra ha deciso preventivamente contro la massima di fare domande per i danni indiretti, l'America accondiscenderebbe a tal decisione. La massima essendo così risolta, gli arbitri non la discuteranno. La memoria americana resterà immutata (?), quantunque sia differita (?) dall'accomodamento sopraccennato.

Assicurasi che l'Inghilterra abbia accettato questa proposta.

Napoli, 30 (ore 12 40).

12° bollettino pubblicato dal prefetto di Napoli:

Il delegato di pubblica sicurezza di Resina manda il seguente telegramma:

Il panico di ieri non si osserva oggi nella popolazione.

Il commercio riprende la sua vita, e i cittadini le loro abitudini.

I fenomeni delle eruzioni di cenere e lapillo accennano al loro termine.

In tutti gli altri paesi la tranquillità è completa.

Parigi, 30.

Il conte d'Arnim è arrivato.

Madrid, 30.

Il maresciallo Serrano avanzasi nella Navarra.

Il generale carlista Rada indietreggia.

Da San Sebastiano sono partite alcune truppe per impedire ai ribelli di entrare nella provincia di Guipuscoa. Le bande che trovavansi in questa provincia sono scomparse.

I dispacci di Maestrazzo negano che ivi esistano bande.

Continua la sottomissione degli insorti isolati.

Napoli, 30 (ore 19 35).

Il professore Palmieri scrive dall'Osservatorio vesuviano, ore 10 3/4 ant.:

Le condizioni del Vesuvio sono evidentemente migliori. Non più fragori assordanti. Non lave che spaventino.

La forza eruttiva è minorata, giacchè i proiettili, che prima elevavansi a 1300 metri sull'orlo del cratere, ora non arrivano a 500.

Dai delegati di pubblica sicurezza e dai sindaci dei comuni minacciati si spedirono telegrammi affermanti che sono cessati i fenomeni minacciosi.

È tornata la calma in tutti gli animi, ed è ripresa l'ordinaria vita sociale.

Napoli, 30 (ore 19 45).

Il professore Palmieri scrive: Credo che l'eruzione debba essere al suo termine. Ora non c'è che il fumo con pochissima cenere.

Parigi, 30.

I giornali annunziano che le truppe spagnuole hanno sconfitto i carlisti presso Tudela. Trecento di questi fra morti e feriti sarebbero rimasti sul campo di battaglia.

I giornali del partito legittimista dicono che i legittimisti non pensano punto di andare a combattere in Ispagna.

Madrid, 30.

La *Gazzetta di Madrid* dice che una banda fermò nella notte scorsa il treno dell'Andalusia, fece discendere il macchinista ed il fuochista, e quindi pose il treno in cammino verso un ponte ove erano state levate le rotaie. Però notizie posteriori da Vilches smentiscono che vi esista alcuna banda.

Torino, 1°.

Il *Monitore delle Strade Ferrate* annunzia che la Società dell'Alta Italia sta trattando per un secondo treno diretto fra Parigi e l'Italia. La Società delle Ferrovie Mediterranee è disposta favorevolmente. Manca tuttora l'adesione dell'Amministrazione delle poste francesi. Il treno partirebbe da Parigi verso le ore 9 antimeridiane, dopo l'arrivo delle corrispondenze dell'Inghilterra, e giungerebbe a Torino all'indomani verso le ore 5 antimeridiane. Vi sarebbe una pronta coincidenza di treni diretti per Firenze, Roma, Milano, Venezia e Genova.

Vienna, 1°.

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica la nomina del barone Alvise di Kübeck ad ambasciatore straordinario presso la Santa Sede.

Napoli, 1° (ore 10 25 ant.).

Il bollettino del professore Palmieri delle ore 5 di stamane annunzia che l'eruzione può dirsi finita. Resta il fumo con qualche raro buffo di cenere, mista a qualche proiettile che, poco elevandosi, ricade nel cratere.

Gli strumenti dell'Osservatorio ritornano in calma.

Borsa di Londra — 30 aprile.

	29	30
Consolidato inglese	93 1/4	93 3/8
Rendita italiana	67 1/2	67 1/2
Turco	53 3/8	53 1/4
Spagnuolo	29 3/4	30 —

Borsa di Berlino — 30 aprile.

	29	30
Austriache	217 1/2	219 1/2
Lombarde	117 —	118 1/8
Mobiliare	195 —	197 —
Rendita italiana	66 7/8	66 5/8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Vienna — 30 aprile.

	29	30
Mobiliare	334 75	333 50
Lombarde	199 50	199 —
Austriache	371 —	376 —
Banca Nazionale	840 —	840 —
Napoleoni d'oro	8 95 1/2	8 98 1/2
Cambio su Londra	112 30	112 60
Rendita austriaca	71 35	71 35

Borsa di Parigi — 30 aprile.

	29	30
Rendita francese 3 0/0	54 57	54 60
Rendita francese 5 0/0	87 60	87 62
Rendita italiana 5 0/0	67 92	68 07
Consolidato inglese	93 1/4	93 3/16
Ferrovie Lombardo-Venete	455 —	455 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	255 25	254 50
Ferrovie Romane	124 —	124 —
Obbligazioni Romane	182 50	181 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	199 —	197 75
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	207 25	207 50
Cambio sull'Italia	7 1/2	7 1/2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	477 50	477 50
Azioni id. id.	706 25	707 50
Londra, a vista	25 31	25 32
Aggio dell'oro per mille	— —	— —
Banca franco-italiana	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 1° maggio.

	30	1°
Rendita 5 0/0	73 52	73 54 1/2*
Id. id. fine corrente	— —	74 02 1/2
Napoleoni d'oro	21 60	21 59
Londra 3 mesi	27 02	26 98
Francia, a vista	107 75	107 75
Prestito Nazionale	82 30	82 30
Azioni Tabacchi (fine corrente)	— —	751 50
Obbligazioni Tabacchi	520 —	520 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	474 —	472 75
Obbligazioni id.	225 —	225 —
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1727 —	1727 1/2

Tendenza debole.

* Liquidazione.

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 30 aprile 1872, ore 17 18.

Il mare è grosso o agitato nel Jonio e nell'Adriatico inferiore; tempestoso al Capo Spartivento. Il Mediterraneo è agitato solamente in qualche luogo. Il cielo è generalmente nuvoloso; è coperto o piovoso nell'Italia centrale ed in Sicilia. Dominano venti forti di Est. Libeccio fortissimo al Capo Spartivento e al Capo Passaro. Scirocco levante fortissimo a Camerino. Le pressioni sono stazionarie nel Nord, sono diminuite da 2 a 4 mm. nel centro e nel Sud d'Italia. La calma non si ristabilisce ancora. L'Adriatico e lo Jonio continuano ad essere specialmente minacciati da colpi di vento.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 30 *aprile* 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	Osservazioni diverse
Barometro	756 9	756 7	756 6	759 0	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	13 2	19 7	20 8	14 5	TERMOMETRO
Umidità relativa	80	51	49	82	Massimo = 21 0 C. = 16 8 R.
Umidità assoluta	9 16	8 71	8 95	10 05	Minimo = 12 0 C. = 9 6 R.
Anemoscopio	NE. 3	N. 7	SE. 12	NE. 2	Pioggia in 24 ore = 4.mm 0
Stato del cielo	0. strati	4. cirro-strati	2. temporali ad Est	0. coperto	

Pioggette al mattino e alla sera. Nelle ore pomeridiane temporali giranti da Nord-Est a Sud-Est. Alle quattro pomeridiane lampi, tuoni e pioggia anche in Roma.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI ROMA
del dì 1° maggio 1872.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	— —	73 60
Napoli	30		—	Prestito Nazionale	1 aprile 72	— —	83 45
Livorno	30	— —	— —	Detti piccoli pezzi	1 aprile 72	— —	83 50
Firenze	30	—	— —	Obbligaz. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Venezia	30	99 90	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	»	537 50	501 —
Milano	30	—	— —	Detti Emissione 1860-64	1 aprile 72	— —	71 85
Ancona	30	—	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	70 10
Bologna	30	—	— —	Detto Rothschild	1 dicem. 71	— —	73 20
Parigi	90	— —	— —	Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000 —	2950 —
Marsiglia	90	106 50	106 —	Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —
Lione	90	—	— —	Banca Romana		1000 —	1529
Londra	90	27 03	26 93	Banca Generale		500	564 50
Augusta	90	— —	— —	Banca Italo-Germanica		500 —	587 —
Vienna	90	—	— —	Azioni Tabacchi		500 —	— —
Trieste	90		— —	Obbligazioni dette 6 0/0		500 —	— —
		Oro, pezzi da 20 fr.		Strade Ferrate Romane	1 luglio 1866	500 —	130 —
			— —	Obbligazioni dette	1 genn. 72	500 —	201
				Strade Ferrate Meridionali	1 genn. 72	500 —	— —
				Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)		500 —	— —
				Società Rom. delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 genn. 72	500 —	727 —
				Titoli provvisorii del Gas	1 genn. 72	500 —	722 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	410 —
				Pio Ostiense	»	430 —	110 —
				Credito Immobiliare	»	500 —	508 —
				Compagnia Fondiaria Italiana		250 —	212 —

Visto - *Il Deputato di Borsa:* GIUSEPPE RIBACCI.

N. 112.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 11 antimerid. di lunedì 20 maggio prossimo venturo, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Massa avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per anni otto e mesi dieci del tronco della strada nazionale Livorno-Mantova, n. 24, scorrente in provincia di Massa, compreso fra la metà del ponte sul torrente Turrite Cava, confine lucchese, ed il valico delle Radici, confine colla provincia di Modena, della lunghezza di metri 47,447, escluse le traverse degli abitati, lunghe assieme metri 687, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 28,325.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 8 gennaio 1872, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Massa.

La manutenzione comincierà dal 1° giugno 1872, e sarà continuativa fino al 31 marzo 1881.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 2000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di lire 1000 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Massa.

Roma, 29 aprile 1872.

Per detto Ministero

1951 — A. VERARDI, *Caposezione*.

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata in Formigosa, frazione del comune di Roncoferraro, al n. 100, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dalla dispensa di Mantova, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . . . . . . L. 6581 33
" al sale di. . . . . " 3373 15
E quindi in complesso di. . . . . . L. 9954 48

L'esercizio sarà conferito a norma del Real decreto 2 settembre 1871, numero 459, (serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata del certificato di buona condotta, degli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e di tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 31 maggio 1872.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per la inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Dall'Intendenza di finanza, Mantova, li 22 aprile 1872.

1917 — *L'Intendente:* LAURIN.

Municipio di Piacenza

CONCORSO

per la nomina di un veterinario municipale.

La Giunta municipale in eseguimento di deliberazione del Consiglio comunale 12 corrente notifica esser vacante, per la morte del compianto dottor Arcangelo Trenti, il posto di veterinario di questo comune.

I concorrenti dovranno far pervenire a questa Giunta municipale entro maggio p. v. la loro domanda in carta da bollo da centesimi 50, corredata:

1. Della fede di nascita, da cui risulti dell'età non maggiore di 45 anni;
2. Di un attestato di buona condotta, di data recente, rilasciato dalla Giunta del comune di loro domicilio;
3. Dei titoli di abilitazione allo esercizio della loro professione ed altri qualunque, comprovanti i loro meriti pratici e scientifici;
4. Dovranno nelle domande indicare l'indirizzo preciso per le notificazioni a darsi loro da questo municipio e per la restituzione dei titoli, finito il concorso.

Al detto posto è assegnato lo stipendio annuo di lire 1300, pagabili per dodicesimi posticipati.

Il veterinario comunale, adempiuti gli obblighi prescritti dal capitolato, specialmente per la sorveglianza del pubblico macello, potrà esercitare la sua professione anche a vantaggio dei privati per quanto glielo permetta lo adempimento de' suoi doveri verso il comune.

Il capitolato in data 15 corrente è ostensibile in questa segreteria in tutti i giorni ed ore d'ufficio; se ne manderà copia a chi ne faccia domanda.

Piacenza, 16 aprile 1872.

Per la Giunta Municipale
1856 — *L'Assessore:* F. ANGUISSOLA.

1762

SOCIETA' ANONIMA DELLA FERROVIA DA SANTHIÀ A BIELLA

Convocazione dell'adunanza generale ordinaria degli azionisti.

Il Consiglio d'amministrazione in seduta delli 6 aprile corrente ha deliberato di convocare i signori azionisti in adunanza generale ordinaria a termini degli articoli 21, 27 e 28 degli statuti sociali pel giorno **otto di maggio prossimo,** ad un'ora pomeridiana, in una sala al piano terreno del Palazzo Carignano in Torino.

A cominciare dal giorno 22 corrente aprile l'Uffizio della Direzione della Società, via Accademia Albertina, n. 3, in Torino, riceverà il deposito delle azioni dalle ore 9 alle 11 antim., e dalle 2 alle 4 pomeridiane.

Torino, li 15 aprile 1872. — LA DIREZIONE.

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita di generi regali di 2ª categoria, situata nel comune di Rovato, al n. 257, assegnata per le leve dei generi al magazzino di Chiari, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della medesima.

Lo smercio verificatosi presso la detta gabella nell'anno 1871 fu:

Riguardo ai tabacchi di . . . L. 7722 40
Riguardo ai sali di . . . . . " 797 50
E quindi in complesso di . . . . . . L. 8519 90

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre p. p., n. 459.

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta bollata di cent. 50, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio esiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che militassero a suo favore.

Le vedove, gl'impiegati ed i militari, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della rispettiva pensione.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 31 maggio p. v.

Le istanze presentate, trascorso questo termine, non verranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso, e quelle per l'inserzione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, giusta il precitato R. decreto, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita in discorso.

Brescia, dall'Intendenza di Finanza, addì 22 aprile 1872.

2020 — *L'Intendente:* TINI.

REGIA INTENDENZA DI FINANZA IN VENEZIA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita di generi di privativa situata nel comune di Noventa di Piave, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dalla dispensa delle privative di S. Donà, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località ove attualmente si trova o sue adiacenze.

Il reddito verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di. . . . . . L. 931 "
" ai sali di. . . . . " 132 24
E quindi in complesso di . . . . . L. 1063 24

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, num. 459 (serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dalla fede di nascita, da certificato comprovante lo stato di famiglia ed economico, dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove pensionati dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione da cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 15 giugno 1872.

Le istanze presentate dopo questo termine non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente perchè insinuate fuori di tempo.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto Reale si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Venezia, li 20 aprile 1872.

1959 — *IL R. INTENDENTE.*

N° 110.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 11 antimeridiane di sabato 18 maggio p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la R. prefettura di Campobasso avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per anni sei del secondo tronco della strada nazionale degli Abruzzi, scorrente in provincia di Campobasso, compreso fra il ponte sul Volturno ed il ponte Titolo, della lunghezza di metri 40,487, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 21,072.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 15 febbraio 1872, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Campobasso.

La manutenzione comincierà dal 1° aprile 1872 e sarà continuativa fino al 31 marzo 1878.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 2000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di L. 700 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Campobasso.

Roma, 27 aprile 1872.

Per detto Ministero

1955 — A. VERARDI, *Caposezione*.

Comune di Rieti

Lastricato della strada Abbruzzi.

AVVISO DI APPALTO.

Rinnovate le condizioni del capitolato speciale in ordine ai pagamenti per l'appalto del lastricato suddetto, si torna a far manifesto che al mezzodì del giorno 12 maggio prossimo avrà luogo in questa sala comunale, sotto la presidenza del sottoscritto, l'esperimento a ribasso col metodo dei partiti secreti sopra l'importare del lavoro in lire 58,111 70, ferme rimanendo tutte le altre condizioni accennate nella notificazione a stampa del 4 marzo, ed inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 detto, n. 65.

In caso di delibera provvisoria il termine utile per esibire offerte non inferiori al ventesimo è fissato fino al mezzodì del giorno 1° giugno.

Rieti, addì 27 aprile 1872.

2005 — *Il Sindaco:* PETRINI.

CITAZIONE

per comparire avanti la Regia pretura mandamentale di Morbegno.

Dietro richiesta di Marchetti Carlo fu Carlo, Marchetti Giovanni e Pietro fu Giovanni, Marchetti Domenico e Carlo fu Domenico di Valmasino, ammessi al beneficio dei poveri per decreto 11 gennaio prossimo passato, numero 270, della Commissione d'appello, i quali con decreto 26 febbraio p° p° della presidenza del tribunale di Sondrio furono autorizzati alla citazione per proclami delle seguenti persone, ed all'oggetto di cui infra,

Io usciere sottoscritto addetto alla pretura di Morbegno

Cito

A comparire avanti la pretura di Morbegno ad udienza del giorno 27 giugno prossimo venturo, ad ore nove antimeridiane i signori:

Marchetti Giovanni, Pietro, Domenica, Maria fu Giovanni *olim* Giovanni e Speziali Pietro, qual rappresentante la propria figlia minorenne Cecilia;

Marchetti Carlo, Giuseppe e Lorenzo fratelli fu Carlo;

Barini Domenico, Carlo, Domenica e Maria fu Domenico;

Marchetti Maria fu Carlo;

Dolci Bernardo, Giuseppe e Maria fu Giuseppe, Dolci Giuseppe e Maddalena fu Domenico *olim* Giuseppe;

Taeggi Bartolomeo e Maria fu Tomaso;

Taeggi Luigi, Tomaso, Domenica fu Pietro;

Bonesi Maddalena fu Andrea;

Bolgia Lorenzo fu Tomaso e di lui nipoti Bolgia Domenica e Marta fu Tomaso *olim* Tomaso;

Bolgia Lorenzo, Maria, Pietro e Giovanni pure del fu Tomaso, e per questi ultimi due, minorenni, la loro madre Maria Bolgia di Lorenzo;

Scetti Domenico, Gaetano, Giovanni, Pietro, Domenica, Maria e Maddalena fu Domenico;

Songini Giacomo per l'interesse di suo figlio minorenne Antonio;

Songini Domenico, Giacomo, Pietro, Giovanni, Giuseppe, Domenica, Maria fu Tomaso *olim* Domenico e Morera Maria per i di lei figli minorenni Celeste e Rosa fu Tomaso Songini;

Songini Pietro, Giovanna, Maria fu Bartolomeo;

Songini Tomaso, Giacomo e Bartolomeo del vivente Giacomo;

Songini Tomaso, Rocco, Margherita, Maria fu Rocco; Taeggi Teresa di Pietro pei proprii minorenni Songini Rocco, Maddalena, Filomena fu Bartolomeo;

Petrini Pietro, Margherita e Domenica fu Giacomo *olim* Bartolomeo e Speziali Pietro pel minorenne suo figlio Costantino;

Songini Giovanni, Pietro, Giacomo, Gioachino, Maria fu Pietro *olim* Gioachino, e loro nipote Songini Maria fu Domenico *olim* Pietro;

Songini Giovanni, Pietro, Maria, Domenica ed altra Maria fu Domenico *olim* Gioachino suddetto e Fierelli Pietro e Clara, per quest'ultima minorenne il loro padre Giacomo Giacomo Fiorelli;

Tobizzi Pietro fu Pietro;

Madè Maria, Domenica e Maddalena fu Tomaso e loro nipote Landi Bernardo di Agostino;

Folla Domenico e Bartolomeo fu Domenico, Folla Domenico, Giovanni, Bartolomeo, Pietro, Gaetano e Domenica fu Giovanni *olim* Domenico;

Cassina Giovanni e Domenica fu Filippo *olim* Carl'Antonio, e loro nipoti *ex fratre* Domenico, che sono Domenico, Margherita, Domenica e Carolina;

Songini Giovanni, Pietro, Maria e Domenica del vivente Domenico;

Cassina Giovanni e Domenica del vivente Filippo e loro nipoti *ex fratre* Domenico, che sono Margherita, Domenica e Carolina;

Bonesi Giuseppe e Giovanni fu Giacomo, e loro nipoti *ex fratre* Giacomo che sono Domenica e Pietro, e per quest'ultimo minorenne la di lui madre Tobizzi Rosa;

Tobizzi Pietro, Giovanni, Carlo, Giacomo, Rocco, Domenico e Celestina fu Giov. Pietro, e per gli ultimi due minorenni la loro madre Bonesi Maria di Carlo;

Tutti domiciliati in comune di Valmasino, meno Taeggi Domenica fu Pietro, Bolgia Domenica fu Tomaso *olim* Tomaso; ambe di Cevo, Songini Maria fu Bartolomeo *olim* Bartolomeo di Buglio in Monte e Folla Domenica fu Giovanni, domiciliata in Biolo;

Alla quale comparsa li ho citati e cito perchè rispondano al fatto che gli attori espongono "di essere, cioè, anche gli attori comproprietarii della metà inferiore del Monte e Bosco Materlo in Valmasino delineato in quella mappa, sotto il numero 1132 di cens. pert. 780 59, colla rendita ridotta di lire 18 30, della qual metà inferiore fanno parte i luoghi denominati Alber bassi, Sasso della Masone, Rive, comechè non mai divisa tra i compadroni attori e convenuti „ — e quindi sentano pronunciare sentenza che affermi la detta compadronanza nella parte attrice. — Spese protestate.

Morbegno, li 15 aprile mille ottocento settanta due.

1804 — FERDINANDO COMBONI, usciere.

PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale notifica:

Che il Consiglio provinciale, nella sua adunanza del giorno 22 decorso febbraio ha deliberato di provvedere alla nomina del ricevitore provinciale, per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1873 a tutto dicembre 1877, col mezzo dell'asta pubblica, a forma della legge 20 aprile 1871, num. 192 (serie 2ª), e del regolamento approvato con R. decreto 1° ottobre 1871, numero 462.

L'asta medesima avrà quindi luogo il giorno 5 del prossimo mese di giugno, alle ore 10 ant., nella sala della Deputazione provinciale in Lecce, sotto la presidenza del sottoscritto prefetto, col metodo delle schede segrete.

Nessuno potrà concorrere all'asta se non giustificherà di avere previamente eseguito nella tesoreria provinciale il deposito della somma di lire centoventimila novecento quaranta (L. 120,940) pari al due per cento della presunta annuale riscossione per parte della ricevitoria provinciale in L. 6,047,000, quale deposito dovrà essere effettuato in valuta legale od in rendita del Debito Pubblico dello Stato, al valore di Borsa, di L. 73 82 1/2, secondo l'ultimo listino della *Gazzetta Ufficiale* del giorno 19 corrente, n. 109.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Non potranno concorrere all'asta le persone che si trovino in una delle condizioni d'incompatibilità di che è parola nell'art. 14 della legge 20 aprile 1871, numero 192 (serie 2ª).

La misura dell'aggio essendo stata fissata dal Consiglio provinciale alla ragione di lira una per ogni cento lire di riscossione, l'aggiudicazione, salvo sempre la superiore approvazione, avrà luogo a favore di chi avrà offerto il maggiore ribasso sulla suddetta misura dell'uno per cento.

Il ricevitore provinciale dovrà assumere tutte le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), e dal relativo regolamento approvato con R. decreto del 1° ottobre 1871, n. 462 (serie 2ª), dal R. decreto del 7 ottobre suddetto, n. 479 (serie 2ª), sulla riscossione della tassa di macinazione dei cereali.

Dovrà pure accettare le condizioni tutte indicate nei capitoli normali, approvati col decreto ministeriale 1° ottobre suddetto, n. 463, ostensibili presso la prefettura, ai quali si riferì per intiero il Consiglio provinciale, non avendo deliberato alcun capitolo speciale, anche perchè non ha creduto affidare il servizio della Cassa provinciale al ricevitore.

Il ricevitore provinciale, prima di entrare in ufficio, ed al più tardi entro un mese dalla nomina, dovrà prestare una cauzione in beni stabili od in rendita sul Debito Pubblico nella somma di lire novecento cinquantunomila (951,000), ai termini e nei modi designati dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871, num. 192, sopra rammentata.

Le offerte per altra persona nominata dovranno accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione dovrà farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed essere accettata regolarmente dal dichiarante entro 24 ore, ritenendosi in ogni caso obbligato il dichiarante stesso che avesse fatta e garantita l'offerta, sia che l'accettazione non avvenisse nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovasse in una delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della legge più volte rammentata.

I depositi fatti a garenzia dell'asta saranno restituiti appena finita l'asta, e sarà trattenuto soltanto quello dell'aggiudicatario.

Le spese relative all'asta, al contratto ed alla cauzione, sono a carico di colui che risulterà ricevitore provinciale, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge 20 aprile 1871.

Per tutte le altre condizioni, non indicate in questo avviso, sono visibili alla segreteria della Deputazione provinciale, nelle ore di ufficio, la legge, il regolamento ed i capitoli normali.

Lecce, li 20 aprile 1872.

1943 — *Il Prefetto della Provincia:* A. DE CARO.

Intendenza Militare della Divisione di Verona

AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione del primo incanto si notifica che dovendosi addivenire alle provviste periodiche del frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, si procederà in Verona, addì 6 maggio prossimo, all'ora una pomeridiana, nel locale dell'ufficio suddetto, sito in corso Vittorio Emanuele, al n. 2019, primo piano, avanti il reggente l'ufficio medesimo, all'appalto col mezzo dei pubblici incanti ed a partiti segreti della provvista del

Frumento occorrente pei panifici militari sottodescritti.

L'appalto sarà diviso in lotti come segue:

Indicazione dei panifici militari	Grano da provvedere		Diviso in lotti		Prezzo di base d'asta per cadaun quintale	Somma per cauzione di cadun lotto	EPOCHE STABILITE per le consegne da farsi in 3 rate eguali
	Qualità	Quantità dei quintali	Num.	Quantità per ciascun lotto			
Verona . . .	Nostrale	4000	40	100	36	300	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in dieci giorni coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.
Mantova . .	id.	1000	10	100	36	300	
Brescia. . .	id.	1000	10	100	36	300	

NB. Il frumento dovrà essere del raccolto dell'anno 1871.

I capitoli generali e speciali che servono di base a detto appalto sono visibili nell'ufficio suddetto e presso tutte le Intendenze militari. I campioni sono visibili presso questa Intendenza militare, ogni giorno dalle 10 ant. alle 4 pom.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno rimettere all'ufficio d'Intendenza militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali di una somma in contanti od in cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia, eguale allo ammontare della cauzione sovra specificata. Queste cartelle saranno ricevute per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositate

Il suddetto deposito provvisorio verrà poi pei deliberatari convertito in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti agli appalti di presentare anche i loro partiti a qualunque ufficio di Intendenza militare.

Di questi ultimi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Intendenza militare per il giorno dello incanto prima dell'apertura della scheda del Ministero, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

I partiti condizionati non saranno accettati.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che sul prezzo stabilito nel premesso specchio avrà in schede firmate, suggellate e compilate in carta bollata da lire una, offerto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello stabilito dal Ministero della guerra in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

In questo secondo incanto seguirà il deliberamento quand'anche venisse presentata una sola offerta e fosse accettabile.

Nell'interesse del servizio, il Ministero ha ridotto a giorni cinque il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo, da decorrere dalle ore 12 merid. (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento provvisorio.

Per la stipulazione dei contratti sono a carico del deliberatario tutte le spese di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, stabiliti dalla legge 26 luglio 1868, n. 4520, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali ed altre spese relative, in proporzione dei lotti aggiudicati, non che le spese per la tassa di registro secondo le leggi vigenti.

Verona, 27 aprile 1872.

Per detta Intendenza Militare
2004 — *Il Sottocommissario di Guerra:* SCOLART.

NOTIFICAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

A mente dell'articolo 98 del regolamento approvato con Regio decreto otto ottobre 1870, numero 5942 la signora marchesa Camilla Zerbino vedova Rivarola nella sua qualità di rappresentante delle minorenni sue figlie Teresa ed Adele deduce a pubblica notizia, che con decreto del tribunale civile di Genova, sezione prima, in data del 5 gennaio 1872, è stata autorizzata a trasportare l'iscrizione nominativa sul consolidato romano, portante il numero 16548, dell'annua rendita di lire 1851 12, intestata al fu marchese Negrone Rivarola fu Stefano, in capo e nome della sua figlia marchesina Adele che ne diventò unica proprietaria in forza d'atto di divisione 14 febbraio 1870, rogato dal notaio Bardazza di Genova, ed approvato preventivamente dallo stesso tribunale con decreto dieci detto mese, e per conseguenza domanda alla Direzione del Debito Pubblico di trasferire ed intestare alla nominata signora marchesina Adele la suddetta iscrizione nominativa.

1780 — GIUSEPPE CATELLI, proc.

ACCETTAZIONE D'EREDITÀ

CON BENEFIZIO D'INVENTARIO.

Il sottoscritto cancelliere rende noto che con atto del dì quattordici aprile mille ottocento settantadue i signori Cesare Corti e Giuseppe Agostini in proprio e Agostini Antonio come padre della propria figlia minorenne Zelinda Agostini, tutti domiciliati in Massa Marittima, hanno accettato con benefizio d'inventario la eredità intestata e per legge ad essi devoluta, lasciata dal defunto Francesco Corti di questa città.

Dalla cancelleria della pretura di Massa Marittima, li 27 aprile 1872.

Il cancelliere
1989 — AVV. OMERO MEZZEDIMI.

R. PRETURA DEL 4° MANDAMENTO. DI ROMA.

Li signori Costantino e Cesare Presaghi, del fu Tommaso, residenti in Roma, vicolo della Scala, n. 12, con atto tredici aprile 1872 ricevuto dal cancelliere della pretura del quarto mandamento di Roma, dichiararono di voler accettare col beneficio dell'inventario l'eredità del defunto loro genitore deceduto in Roma, Piazza Agonale, n. 30, il primo gennaio ultimo scorso.

Roma, 29 aprile 1872.

2011 — VITTORIO GATTI cancell.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA.

Ad istanza del signor Filippo Pericoli, banchiere, domiciliato in Roma,

Sia notificato ai signori Adolfo e Guglielmo Cagiati, d'incognito domicilio, che il tribunale civile di Roma, prima sezione, nel giorno 28 marzo 1872 emanò sentenza colla quale fu ordinato che dal conservatore delle ipoteche di questa provincia venisse radiata da' suoi registri l'iscrizione presa d'ufficio li 28 agosto 1862, vol. 648, art. 64, a profitto di Guglielmo, Adolfo, Maddalena di Maria Cagiati, ed a carico di Filippo Lovatti, per la somma di scudi 3882.

PAOLO BONOMI, usciere del tribunale
2014 — civile e corr. di Roma.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, in quarta sezione, nel dì 17 aprile 1872 ha ordinato che la rendita di annue lire centoventicinque in testa al defunto de Santo Agostino fu Cristofaro, sotto il numero del certificato 45776, sia dalla Direzione del Debito Pubblico tramutata in testa di Carolina Pisco fu Antonio.

Dal sottoscritto procuratore legale se ne domanda la inserzione a norma dei regolamenti.

Il 27 aprile 1872.

1978 — FRANCESCO SOLIMENE.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Nella successione della signora Barbacci Adele fu Luigi il tribunale di Napoli con deliberazione del 3 aprile 1872 ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia che l'annua rendita di lire 705 iscritta a favore di Barbacci Adele fu Luigi, minore, sotto l'amministrazione di Cordella Luisa sua madre, sotto il n° 90,214, sia intestata per lire 355 a favore di Barbacci Concetta fu Luigi, minore, sotto l'amministrazione di Cordella Luisa sua madre, e [illegible] a favore di Cordella Luisa fu Giovanni.

Napoli, 25 aprile 1872.

1979 — LUIGI LOMANTO.

SUNTO DI CITAZIONE

a termini dell'articolo 141 *del Codice di procedura civile.*

Con atto di citazione in data d'oggi dell'usciere Oscar Fofi addetto al tribunale di commercio di Roma, sulla istanza del cavaliere Gaspare Gori Mazzoleni, quale direttore della Banca del Popolo avente sede in Roma, ed elettivamente domiciliato in questa città Foro Trajano, 87 p. p., presso gli avvocati Washington Rigoletti e Camillo Lanza, è stato citato a mente dello articolo 141 del Codice di procedura civile, con pubblicazione alla porta esterna del tribunale di commercio di Roma, e consegna di copia della citazione al Ministero Pubblico presso il tribunale civile di Roma, il signor Francesco Guidoni di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire alla udienza che dal tribunale di commercio di Roma sarà tenuta il giorno ventotto corrente mese di maggio, a ore 10 antimeridiane, per ivi essere condannato in solido col signor Ludovico Stefani al pagamento in favore della Banca istante di lire quattromila ottocentoventi, ammontare di *pagherò* 16 dicembre 1871, scaduto il 15 aprile ultimo scorso, e debitamente protestato il giorno seguente con atto del notaio Polidori, il tutto cogli interessi e colle spese del protesto e del giudizio.

Copia pure dell'atto di protesto suddetto è stata contemporaneamente ed a termini sempre del citato articolo 141 notificata con atto del sovra menzionato usciere e nelle stesse forme di legge al detto signor Francesco Guidoni.

Roma, 1° maggio 1872.

2082 — AVV. C. LANZA.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, con sentenza del 5 aprile 1872 dispose quanto siegue:

La Corte definitivamente pronunziando, ordina che il Gran Libro del Debito Pubblico italiano della partita di rendita iscritta intestata alla defunta duchessa Giulia Carafa di lire 4260, sotto il num. 18008, ne trasferisca lire 960 al principe di San Mauro Alfonso Saluzzo di Filippo. Per simile somma al principe di Belvedere Gerardo Saluzzo di Filippo. Per simile somma a ciascuno de' due conti Luigi e Marino Saluzzo di Filippo. E per le rimanenti lire 420 alla signora Maria Antonia Saluzzo di Filippo interdetta, sotto la tutela del padre duca di Corigliano Filippo Saluzzo.

1779 — L'incaricato LUIGI M. ROSSI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Nella successione *ab intestato* del fu Giovanni Ruggio fu Antonio

Il tribunale di Napoli con deliberazione 21 febbraio 1872 ordina che sia venduto il certificato di rendita d'annue lire venti, numero ventiduemila seicento trentasei, intestato al signor Giovanni Ruggio; destina per tale operazione il Regio agente di cambio Brando Edoardo il quale consegnerà libero il prezzo della rendita venduta alla signora Clemenza Cherloneix vedova del Giovanni Ruggio.

1606 — DIEGO RUGGIO.

SVINCOLO E CONVERSIONE DI CARTELLA.

(1ª *pubblicazione*)

Giovanni Ponzi, amministratore dei minori suoi figli Marta, Michele, Catterina, Vincenzo e Ludovico, residenti in Torino, con decreto del tribunale civile di detta città, in data 19 corrente mese, ottenne autorizzata e ordinata la conversione al portatore della rendita nominativa di lire 250 annue risultante dal certificato N. 104372 in data 28 aprile 1866, già intestato a Catterina Ponzi nata Forneris, in suo vivente pure domiciliata in Torino, e ciò per gli effetti supplicati al prelodato tribunale.

Torino, 25 aprile 1872.

1995 — G. CHIORA sost. GATTI, proc. c.

Errata-Corrige.

Nelle tre pubblicazioni della deliberazione segnata col n. 615 fatte nei numeri 49, 60 e 71 di questa Gazzetta, invece del "certificato n. 62371„ come fu erroneamente indicato, leggasi "certificato n. 62381.„

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia [illegible]
Via de' Lucchesi, 4.